

# ***CORSO COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

## **Requisiti di formazione ed indipendenza dell'esperto**

**25 marzo 2025**

**DOTT. LUCA POMA**



## ***La figura dell'ESPERTO***



Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera o-bis) CCI, L'ESPERTO è :

*«il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e **nominato dalla commissione** di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.».*

Tale concetto viene anche espresso nell'art. 12 c. 2 CCI, il quale stabilisce che l'Esperto AGEVOLA le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.

# Requisiti dell'ESPERTO



**L'art. 13 comma 3 CCI** identifica un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
- Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

# ***Requisiti di indipendenza dell'ESPERTO***



Come indicato **nell'art. 16 comma 1 CCI** l'ESPERTO:

- Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile;
- Non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
- I soggetti con i quali l'Esperto è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
- L'Esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

Inoltre l'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.

# ***Doveri dell'ESPERTO***



**L'art. 16 comma 2 CCI**, ribadisce che L'ESPERTO è **TERZO rispetto a tutte le parti** e:

- Opera in modo **professionale, riservato, imparziale ed indipendente**;
- Verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.;
- Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
- Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).

# ***Doveri dell'ESPERTO***



L'ESPERTO è terzo rispetto tutte le parti, imprenditore compreso.

Non si sostituisce alle parti ma le assiste nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, con il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi.

L'esperto dà conto dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, nei pareri che gli vengono richiesti.

Per esempio il parere ex art. 19 CCI in merito alla richiesta/proroga delle misure protettive e cautelari, il parere/relazione ex art. 23 CCI in merito alla conclusione delle trattative, la relazione finale ex art. 17 comma 8 CCI.

## ***Compiti dell'ESPERTO***

L'attività dell'Esperto, può in via di sintesi, essere rappresentata dalle seguenti mansioni, meglio identificate nel Protocollo di Conduzione della CN contenuta nel Decreto Dirigenziale del 21/03/2023:

- a. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico;
- b. Incontro con l'imprenditore e verifica attraverso il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- c. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list, contenuta nel decreto;
- d. Partecipazione alle trattative;
- e. Stimola l'imprenditore a sottoporre ai creditori proposte concrete di soluzione della crisi;
- f. Convoca uno o più incontri in caso di esigenze di rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi



## ***Compiti dell'ESPERTO***



- g. Rende pareri nei vari procedimenti incidentali di autorizzazione o per la conferma, revoca, concessione di misure protettive e cautelari;
- h. Svolge un ruolo di ausiliario e informativo nel caso di cessione d'azienda, nel qual caso può risultare opportuno compiere una stima delle attività da liquidare;
- i. Redige una relazione finale ove devono risultare le attività compiute ed i risultati raggiunti;
- j. Si esprime circa l'idoneità del contratto ex art. 23 c. 1, lett. a) atto ad assicurare la continuità aziendale non inferiore a due anni ;
- k. Sottoscrive l'accordo previsto dall'art. 23, c. 1, lett. c) dando atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- l. In caso di insuccesso delle trattative e di richiesta da parte dell'imprenditore di omologazione del concordato semplificato, l'Esperto, oltre alla relazione finale, rende un parere sui presumibili risultati della



***Grazie per l'attenzione.***



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)